II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIIO

del 26 giugno 1975

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motori

(75/443/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le prescrizioni tecniche cui debbono soddisfare i veicoli a motore in virtù delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, la retromarcia e il tachimetro ;

considerando che queste prescrizioni, ed in particolare quelle relative al tachimetro, differiscono da uno Stato membro all'altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri a complemento o in sostituzione delle attuali regolamentazioni onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a mo- a motore e dei loro rimorchi (3) ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta, da parte degli Stati membri, il riconoscimento dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla scorta delle prescrizioni comuni ; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a partire da una stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle macchine e dei trattori agricoli e delle macchine operatrici.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare né l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti la retromarcia o il tachimetro se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono né rifiutare l'immatricolazione né vietare la vendita, la messa in circo-

(1) GU n. C 5 dell'8. 1. 1975, pag. 41.
(2) GU n. C 47 del 27. 2. 1975, pag. 44.
(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

lazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti la retromarcia o il tachimetro se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II.

Articolo 4

Lo Stato membro che procede all'omologazione CEE adotta misure che gli consentano di essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato II, punto 2.1. Le autorità competenti di detto Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 5

Gli Stati membri nell'ambito dei quali, al momento dell'adozione della presente direttiva, la velocità dei veicoli è misurata in miglia orarie, possono esigere che i tachimetri installati sui veicoli venduti nel loro territorio, siano graduati sia in chilometri all'ora sia in miglia all'ora e ciò fino al giorno in cui la loro legislazione nazionale verrà modificata prescrivendo l'uso esclusivo del sistema metrico decimale (SI), in conformità della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura [1], modificata dall'atto di adesione [2].

Articolo 6

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1° aprile 1976 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° gennaio 1977.

2. A partire dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono inoltre a informare tempestivamente la Commissione, onde permetterle di presentare le proprie osservazioni, su ogni progetto di disposizioni di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

[1] GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

ALLEGATO I

RETROMARCIA

Ogni veicolo deve essere dotato di un dispositivo di retromarcia manovrabile dal posto di guida.

ALLEGATO II

TACHIMETRO

1. PRESENZA

Ogni veicolo deve essere dotato di un tachimetro. L'installazione di questo dispositivo è facoltativa per veicoli la cui dotazione di serie preveda apparecchi di controllo le cui caratteristiche di costruzione ed il cui montaggio corrispondono al regolamento (CEE n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada [1].

2. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva :

2.1. Per « tipo di veicolo » nei riguardi del tachimetro si intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti :

2.1.1. designazione dei pneumatici di dotazione normale,

2.1.2. rapporto totale di trasmissione, compreso l'eventuale adattatore (numero di giri all'entrata del dispositivo per ogni giro di ruota in linea diritta),

2.1.3. tipo(i) di tachimetro ; il tipo è definito in base alla tolleranza del meccanismo di misura dell'indicatore di velocità, alla costante caratteristica dello stesso e all'ampiezza della scala.

2.2. Per « dotazione normale » si intendono il tipo o i tipi di pneumatici previsti dal costruttore per il tipo di veicolo considerato e indicati nella scheda informativa allegata alla direttiva 70/156/CEE. I pneumatici da neve non sono considerati dotazione normale.

2.3. Per «pressione a caldo » si intende la pressione di gonfiaggio a freddo specificata dal costruttore, aumentata di 0,2 bar.

2.4. Per « tachimetro o indicatore di velocità » si intende il dispositivo destinato ad indicare al conducente la velocità istantanea del suo veicolo.

[1] GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il tachimetro viene presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2. Essa è accompagnata dai seguenti documenti, in triplice esemplare, e dalle seguenti indicazioni :

3.2.1. descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il tachimetro,

3.2.2. tipo o tipi di pneumatici di dotazione normale,

3.2.3. costante caratteristica del tachimetro.

3.3. Per la prova di cui al punto 5 deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

4. SPECIFICHE

4.1. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere chiaramente leggibili sia di giorno sia di notte. Il campo di misura deve essere tale da contenere l'indicazione della velocità massima specificata dal costruttore per quel determinato tipo di veicolo.

4.2. Se il tachimetro comporta una scala, diversa da una indicazione digitale, la graduazione deve essere chiaramente leggibile.

4.2.1. Le graduazioni della scala debbono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h. I valori della velocità, multipli di 20 km/h, debbono essere indicati sul quadrante.

4.2.2. Nel caso di indicatori di velocità da vendersi negli Stati membri nei quali sono usate unità di misura del sistema imperiale e nei quali vigono accordi transitori conformemente all'articolo 5, il quadrante è graduato sia in km/h sia in m/h (miglia all'ora) ; le graduazioni della scala debbono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h e di 1, 2, 5 o 10 m/h ; i valori della velocità indicati sul quadrante devono essere multipli di 20 km/h e di 20 m/h.

4.3. Per il controllo di precisione del tachimetro si segue la seguente procedura di prova :

4.3.1. Il veicolo deve essere dotato di uno dei tipi di pneumatici di dotazione normale. La prova deve essere ripetuta per ciascuno dei tipi di tachimetro previsti dal costruttore.

4.3.2. Il carico dell'asse azionante il tachimetro è quello corrispondente al peso conforme all'allegato I, punto 2.6 della direttiva 70/156/CEE.

4.3.3. La temperatura di riferimento della zona in cui è installata la parte del dispositivo destinata a indicare la velocità deve essere di 23 °C ±5 °C.

4.3.4. Durante ogni prova la pressione dei pneumatici deve essere quella a caldo di cui al punto 2.3.

4.3.5. Il veicolo deve essere provato alle tre seguenti velocità : 40 km/h, 80 km/h e 120 km/h oppure all'80 % della velocità massima specificata dal costruttore se quest'ultima è inferiore a 150 km/h.

4.3.6 Il margine d'errore dell'apparecchiatura di controllo utilizzata per misurare la velocità reale del veicolo non deve superare ± 1,0 %.

4.3.6.1. Nel caso di prova su questa pista, deve presentare una superficie piana, asciutta e sufficiente aderenza.

4.4. La velocità indicata non deve mai essere inferiore alla velocità reale. Alle velocità specificate nel punto 4.3.5 e a quelle intermedie, tra la velocità V_1 indicata e la velocità reale V_2 deve sussistere la seguente relazione :

$$0 \leq V_1 - V_2 \leq \frac{V_2}{10} + 4\text{km/h}.$$